

N. SIGE 1969/2015

N. SIEP 2002/2015



TRIBUNALE DI MILANO
Undicesima sezione penale

nella persona del dott. Stefano Corbetta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla richiesta *ex art. 673 c.p.p.* avanzata dal difensore di A. V. ad oggetto la revoca della sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 17.12.2008, irr. il 9.7.2014, acquisito il parere del p.m.

OSSERVA

L'istanza è inammissibile perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Il difensore deduce la revoca *ex art. 673 c.p.p.* della sentenza sopra indicata, in applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, che prevede una causa di punibilità per particolare tenuità del fatto, situazione che sarebbe ravvisabile nel fatto giudicato con l'indicata sentenza.

Si tratta di un'argomentazione che non ha pregio, non potendo trovare applicazione l'istituto *ex art. 131 bis* c.p. con riguardo ai fatti già giudicati con sentenza irrevocabile, stante lo sbarramento posto dall'art. 2, comma 4, c.p.

Invero, affinché vi sia *abolitio criminis*, che può essere dedotta anche *in executivis* ai sensi dell'art. 673 c.p.p., è necessario che il fatto, già previsto dalla legge come reato, non rivesta più, per effetto di una nuova legge, alcun carattere di illiceità penale, non essendo più astrattamente sussumibile né in nuove fattispecie incriminatrici, né in altre preesistenti.

Si tratta di una situazione affatto diversa da quella in esame, per l'assorbente ragione che l'istituto previsto dall'art. 131 *bis* c.p. non solo non ha inciso sul carattere di illiceità di qualsivoglia reato, ma, per la sua applicazione, presuppone l'esistenza di un fatto di reato, che, per ragioni di opportunità, il Legislatore, attese le peculiari connotazioni del fatto concreto come di particolare tenuità, ritiene di non doverlo perseguire.

In altri termini: per l'operatività dell'art. 131 *bis* c.p. il fatto concreto deve rivestire rilevanza penale: deve cioè - sia pure marginalmente - ledere o porre in pericolo il bene protetto dalla singola norma incriminatrice; nel caso di *abolitio criminis*, invece, per effetto di una diversa opzione del Legislatore, il fatto (astratto) non riveste più carattere di illecito penale.

Pertanto, la più favorevole disciplina introdotta dall'art. 131 *bis* c.p. - che, si ripete, incide non sul disvalore astratto del fatto, ma semplicemente sulla punibilità in concreto di un fatto che mantiene carattere di illiceità penale - soggiace al disposto del comma 4 dell'art. 2 c.p., e, quindi, non trova applicazione per i fatti giudicati con sentenza irrevocabile.

Poiché, dunque, l'istanza non è riconducibile nella previsione dell'art. 673 c.p.p., l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per difetto delle condizioni di legge.

P. Q. M.



dichiara inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Angelo Valentino.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 3 novembre 2015

il giudice